



# STATUTO/REGOLAMENTO REGIONALE DEL MASCI LAZIO

*(Con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale il 9 ottobre 2005 e con le modifiche adottate dalle Assemblee Regionali del 22 giugno 2008, del 29 novembre 2009, del 20 giugno 2010, del 2 febbraio 2014 e del 26 novembre 2023)*

## **Art. 1 - FINALITA'**

Il Regolamento Regionale del MASCI Lazio viene redatto in attuazione dell'art. 5.2 dello Statuto Nazionale del MASCI, il quale stabilisce che "ogni livello opera secondo il principio della sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome" che tengono conto dei principi enunciati nel proseguo dell'art. 6, delle "competenze" della Regione definite dall'art.8 e degli "organismi" che devono obbligatoriamente essere creati di cui all'art.10.

## **Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del Regolamento del MASCI, il MASCI Lazio si configura come organizzazione di volontariato di cui alla legge 266/1991.

Il MASCI Lazio ha una struttura organizzativa democratica con riconosciuto il principio del voto singolo, è apartitico e non ha finalità di lucro.

Inoltre:

- in caso di scioglimento, il suo patrimonio sarà devoluto al MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) o ad altra associazione aventi scopi simili;
- nelle attività di servizio e volontariato le prestazioni dei soci sono fornite in modo personale, spontaneo, assolutamente gratuito e senza retribuzione di sorta;
- tutte le cariche associative sono gratuite;
- è vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, di riserve o capitali associativi.

## **Art. 3 - STRUTTURE ED INCARICHI REGIONALI**

3.1 Le strutture permanenti della Regione sono:

- l'Assemblea Regionale
- il Consiglio Regionale

3.2 Gli incarichi permanenti della Regione sono:

- i due Segretari regionali, di sesso diverso, che ricoprono congiuntamente l'incarico di segretario regionale previsto dall'articolo 14 dello Statuto nazionale del M.A.S.C.I.
- l'Assistente Ecclesiastico Regionale
- il Comitato Esecutivo
- l'Amministratore

## **Art. 4 - L'ASSEMBLEA REGIONALE**

- 4.1 È costituita da tutti gli adulti scout in regola con il censimento annuale al momento della convocazione.
- 4.2 È convocata dai Segretari Regionali in via ordinaria una volta l'anno. Può essere convocata, in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio Regionale o su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 delle Comunità censite.
- 4.3 La convocazione è inviata ai Magister per posta o per e-mail, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno deciso dal Consiglio Regionale. Se l'Assemblea ha all'ordine del giorno l'elezione del Segretario Regionale, la convocazione deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data prevista.
- 4.4 In caso di richiesta di Assemblea straordinaria, i Segretari Regionali sono tenuti ad inviare la convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4.5 L'Assemblea Regionale è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti a maggioranza e con voto palese.
- 4.6 4.6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare, e con la rappresentanza – attraverso la presenza personale di un Adulto Scout ad essa iscritto – di almeno la metà più una delle Comunità censite.
- 4.7 Le proposte ed i documenti posti in votazione dal Presidente sono approvati se ricevono la metà più uno di voti favorevoli sul totale dei voti espressi, intendendosi per espressi anche gli astenuti.
- 4.8 Ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea può essere portatore di due deleghe scritte e firmate dal delegante; ogni delega deve essere consegnata alla Commissione per la verifica dei poteri.
- 4.9 Per gli adempimenti di cui ai punti 5.3 e 5.6 dell'articolo 5, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, della maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare.
- 4.10 Le votazioni concernenti persone si effettuano sempre a scrutinio segreto.

## **Art. 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

- 5.1 Discute, approva e verifica il programma regionale annuale, tenendo conto del programma nazionale formulato dal Consiglio Nazionale, della relazione sullo "stato del Movimento" in Regione fatta dai Segretari Regionali e delle richieste delle Comunità e degli adulti scout della Regione.
- 5.2 Discute eventuali documenti presentati dal Consiglio Regionale o dalle Comunità ed approva eventualmente specifici documenti, dichiarazioni, mozioni diretti al Consiglio Nazionale del MASCI, alle Istituzioni civili della Regione, alla Conferenza Episcopale Regionale, alle altre Associazioni ed alla società civile.
- 5.3 Elege i due Segretari regionali, di sesso diverso. Per assicurare la continuità nello svolgimento di tale servizio, l'Assemblea elegge ciascuno dei due Segretari regionali in distinte riunioni, assicurando la distanza di un anno fra un'elezione e l'altra.
- 5.4 Elege la terna di nominativi proposti dal Consiglio Regionale da inviare alla Conferenza Episcopale Regionale per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Regionale.
- 5.5 Designa mediante votazione le candidature per le elezioni agli incarichi nazionali.
- 5.6 Approva e modifica il Regolamento Regionale.
- 5.7 Delibera su ogni altra questione non espressamente attribuita alla competenza dei Segretari Regionali o del Consiglio regionale.
- 5.8 Al fine di promuovere lo sviluppo del Movimento della Regione può anche istituire strutture intermedie di collegamento e di servizio per le Comunità (per esempio: zone).

## **Art. 6 - IL CONSIGLIO REGIONALE**

- 6.1 È costituito dai Magister delle Comunità censite, dai Segretari Regionali, dall'Assistente Ecclesiastico Regionale.
- 6.2 È convocato dai Segretari Regionali, che lo presiedono, in via ordinaria 5 volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti.
- 6.3 La convocazione è inviata ai componenti per posta o per e-mail almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.
- 6.4 È regolarmente costituito con la presenza dei Segretari Regionali, e da almeno la metà dei Magister o loro delegati.

- 6.5 Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi in modo palese, intendendosi per espressi anche gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
- 6.6 Per le decisioni che riguardano persone, il Consiglio può decidere a maggioranza di procedere a scrutinio segreto.
- 6.7 Nel caso di richiesta di riunione straordinaria i Segretari Regionali procedono all'invio della convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6.8 Nei 15 giorni successivi ad ogni riunione i Segretari Regionali provvedono all'invio del verbale della seduta ai Magister per posta o per e-mail. Il verbale viene formalmente approvato all'inizio della successiva riunione e con le eventuali richieste di modifica.
- 6.9 In caso di necessità ed urgenza i Segretari Regionali possono chiedere che il Consiglio Regionale prenda delle decisioni che non richiedono un dibattito ma soltanto l'espressione della volontà dei consiglieri, per mezzo della posta elettronica. Per la decisione valgono i commi 6.5 e 6.6.

## **Art. 7 - COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

- 7.1 Discute e decide come dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea Regionale, verifica periodicamente l'attuazione del programma e l'eventuale necessità di modifiche ed integrazioni.
- 7.2 Per dare attuazione alla partecipazione della Regione alla vita ed alle iniziative del Movimento, decide le modalità di partecipazione ai progetti nazionali e la risposta da dare alle proposte di collaborazione di altre Regioni, nonché ad eventuali richieste di organizzare eventi nazionali di animazione e formazione.
- 7.3 Per dare attuazione all'art. 8 dello Statuto, approva documenti, dichiarazioni, prese di posizione ecc... diretti alle Istituzioni civili regionali, alla Conferenza Episcopale Regionale, alle altre Associazioni ed alle realtà sociali. Può anche decidere di convocare un'Assemblea Regionale per la discussione e l'approvazione dei suddetti documenti
- 7.4 Attiva rapporti di collaborazione con le Associazioni di guide e scout anche per sperimentare "iniziative di vita comunitaria rivolte ai giovani che escono dall'esperienza dello scoutismo giovanile", nonché iniziative rivolte ai genitori di ragazzi/e scout.
- 7.5 Promuove lo sviluppo del Movimento nella Regione anche istituendo strutture intermedie di collegamento e di servizio per le Comunità (per esempio: zone).
- 7.6 Provvede alla nomina dei delegati all'Assemblea Nazionale in sostituzione di quelli eventualmente non eletti dalle singole Comunità.
- 7.7 Propone all'approvazione dell'Assemblea Regionale la "terna" da inviare alla Conferenza Episcopale Regionale per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Regionale.
- 7.8 Stabilisce l'ordine del giorno delle Assemblee Regionali.
- 7.9 Decide l'eventuale opposizione al censimento delle Comunità già esistenti ed esprime una valutazione sulla richiesta di censimento delle nuove Comunità.
- 7.10 Verifica le Carte di Comunità prima dell'invio alla ratifica del Presidente nazionale.
- 7.11 In occasione delle Assemblee Nazionali formula eventuali proposte per la modifica dello Statuto e del Patto Comunitario. In occasione delle Assemblee Regionali formula le indicazioni di cui all'articolo 14.3
- 7.12 Autorizza l'iscrizione al Registro regionale (art. 6 legge 266/91) delle organizzazioni di volontariato delle Comunità che ne fanno richiesta e dà formale autorizzazione ai loro Magister ed ai responsabili di dette strutture a stipulare le convenzioni (art. 7 legge citata) e svolgere ogni altra attività necessaria.
- 7.13 Può costituire al suo interno delle Commissioni o Gruppi di lavoro temporanei con responsabilità decisionali su particolari compiti del Consiglio Regionale e ne nomina il coordinatore.
- 7.14 Ratifica la nomina dell'Amministratore e la composizione del Comitato Esecutivo.
- 7.15 Riconosce ai Segretari Regionali il rimborso delle spese sostenute per servizi resi al Movimento secondo quanto stabilito dal Masci per i membri del Consiglio Nazionale, per quanto applicabili.

## **ART. 8 – IL SEGRETARIO REGIONALE E SEGRETARIA REGIONALE**

- 8.1 8.1. Il servizio di Segretario regionale, previsto dall'art. 14 dello Statuto nazionale del M.A.S.C.I., è svolto congiuntamente da due Adulti Scout di sesso diverso, con pari dignità e responsabilità. Ciascun Segretario regionale, uomo e donna, è eletto per un mandato triennale, rinnovabile per una sola volta, dall'Assemblea regionale a scrutinio segreto. L'Assemblea è convocata per l'elezione di un Segretario regionale del medesimo sesso del Segretario uscente entro 30 giorni dalla scadenza del mandato di ciascun Segretario regionale.
- 8.2 Alla prima votazione, viene eletto il candidato del medesimo sesso del Segretario regionale uscente che

riporti la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche; Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati del medesimo sesso del Segretario regionale uscente che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel precedente scrutinio, ed è eletto il più votato. In caso di parità è eletto il più anziano per iscrizione al M.A.S.C.I.

- 8.3 Le candidature a Segretario Regionale, sottoscritte dagli interessati per accettazione, sono presentate ed inviate, via e-mail o raccomandata postale, ai Segretari Regionali, da parte delle Comunità e/o dal Consiglio Regionale, entro il termine di 60 giorni prima dell'Assemblea Regionale e devono contenere un documento di presentazione ed una bozza programmatica.
- 8.4 Entro i 30 giorni antecedenti l'Assemblea i Segretari Regionali in carica comunicano ai Magister per posta o per e-mail l'elenco dei candidati ed invia i rispettivi documenti di presentazione e la bozza di programma.

## **ART. 9 - ASSISTENTE ECCLESIASTICO REGIONALE**

- 9.1 L'Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale fra una terna di nomi proposta dal Consiglio Regionale.
- 9.2 L'Assistente Ecclesiastico Regionale nell'ambito della Regione è invitato a: collaborare con i Segretari Regionali; partecipare agli incontri del Consiglio Regionale; proporre alle Comunità i temi riguardanti la fede da approfondire nell'anno; essere vicino alle Comunità in difficoltà; presiedere compatibilmente con i propri impegni a tutte le celebrazioni eucaristiche della Regione.

## **ART. 10 - SOPPRESSO** (Modifica al Regolamento del 26 novembre 2023)

## **ART. 11 - COMPITI DEL SEGRETARIO REGIONALE E DALLA SEGRETARIA REGIONALE**

- 11.1 Rappresentano il Movimento a livello regionale in tutti gli ambiti e, in caso di necessità ed urgenza, si esprimono a nome del Consiglio Regionale.
- 11.2 Presiedono le riunioni del Consiglio Regionale, convocano lo stesso e predispongono l'invio ai componenti della documentazione necessaria alla discussione e dell'ordine del giorno
- 11.3 Curano che sia redatto un regolare verbale delle riunioni del Consiglio Regionale e provvedono ad inviarlo ai componenti dello stesso entro 15 giorni da ogni riunione.
- 11.4 Attuano le decisioni del Consiglio Regionale anche con la collaborazione del Comitato Esecutivo.
- 11.5 Assicurano il collegamento tra la Regione e le strutture nazionali del Movimento e provvedono ad informare le Comunità sulle principali decisioni prese dal Consiglio Nazionale che riguardano la vita del Movimento.
- 11.6 Convocano, secondo le modalità previste, l'Assemblea Regionale, alla quale presentano una relazione sullo "stato del Movimento" che inviano alle Comunità entro i 30 giorni precedenti.
- 11.7 Sottopongono all'approvazione del Consiglio Regionale il censimento di nuove Comunità
- 11.8 Nominano l'Amministratore Regionale.
- 11.9 Nominano in base al programma regionale i componenti del Comitato Esecutivo

## **ART. 12 - COMITATO ESECUTIVO**

- 12.1 Il Comitato Esecutivo è struttura esecutiva e di supporto dei Segretari Regionali ed al Consiglio Regionale.
- 12.2 Esso è composto da 6 a 8 membri scelti dai Segretari Regionali secondo le rispettive capacità e sensibilità. Vi devono essere rappresentati ambo i sessi. La sua composizione è ratificata dal Consiglio Regionale.
- 12.3 Dura in carica come i Segretari Regionali e decade con esso alla scadenza triennale. In caso di impedimento o dimissioni di uno o più membri questi sono sostituiti da altri componenti scelti dai Segretari Regionali e quindi ratificati dal Consiglio Regionale.
- 12.4 Relaziona annualmente il Consiglio Regionale sulle attività svolte.
- 12.5 Il Comitato Esecutivo avrà cura di seguire i settori di impegno, proporre iniziative, attività ed imprese, nonché coadiuvare nell'attuazione di quelle decise dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale

## **ART. 13 – AMMINISTRATORE**

- 13.1 Provvede alla gestione dei fondi regionali secondo quanto deciso dal Consiglio Regionale ed in accordo con i Segretari Regionali.
- 13.2 È autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento dell'incarico, compreso aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sui quali opera con firma congiunta con i Segretari Regionali.
- 13.3 È dispensato dal prestare cauzione.
- 13.4 Predisporre entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

## **ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

- 14.1 Costituzione e convocazione sono disciplinate dal precedente articolo 4.
- 14.2 **Presidente dell'Assemblea.** È eletto a maggioranza dei partecipanti all'inizio dell'Assemblea stessa ed ha il compito di assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori secondo l'ordine del giorno. Decide le modalità della discussione, la successione, il numero e la durata degli interventi e può togliere la parola a chi va fuori tema. Decide sui tempi e sui limiti dell'accoglimento delle mozioni. Mette in votazione proposte mozioni e documenti secondo l'ordine che ritiene utile e dichiara il risultato della votazione.
- 14.3 Dopo la nomina, il Presidente sentite anche le indicazioni del Consiglio Regionale designa:
  - **Segretario** con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea,
  - **Responsabile** del conteggio voti e suoi collaboratori,
  - **Presidente del seggio elettorale** e 2 o 4 scrutatori,
  - **Presidente comitato mozioni** ed eventuali collaboratori.
- 14.4 Entro 20 giorni dalla conclusione dell'Assemblea, il Presidente invia ai Segretari Regionali il verbale della stessa, firmato da lui e dal Segretario dell'Assemblea, e i Segretari Regionali provvedono alla sua diffusione.
- 14.5 **Comitato verifica poteri:** è nominato dal Consiglio Regionale e costituito da un Presidente e da un numero pari di collaboratori. Ha l'incarico di verificare, nei tempi stabiliti, l'idoneità degli aventi diritto all'Assemblea e di consegnare il materiale necessario alla partecipazione ed alla votazione.
- 14.6 **Comitato mozioni:** ha il compito di ricevere le proposte e i documenti che i partecipanti vogliono siano discussi e votati, può invitare il proponente a modificarli se poco chiari o non pertinenti e ad accorparli con documenti similari. Dopo averli numerati progressivamente li consegna al Presidente dell'Assemblea che decide tempi e modalità per la discussione e la votazione.
- 14.7 **Mozione d'ordine:** è una proposta che ha lo scopo di modificare l'ordine del giorno o intervenire su decisioni prese dal Presidente. Il Presidente ha l'obbligo di metterla in discussione ed in votazione non appena termina l'eventuale intervento in corso. Se approvata, diventa immediatamente esecutiva.

## **ART. 15 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

- 15.1 Entro la prima metà di settembre i Segretari Regionali predispongono un elenco degli impegni nazionali già in calendario nonché degli impegni regionali già presi durante l'esercizio precedente e lo invia ai Magister insieme ad una proposta di attività che completi il calendario regionale annuale. Ciò al fine di favorire la comunicazione circa gli eventi in programma; far conoscere anticipatamente alle Comunità la proposta del programma regionale di cui tener conto nella programmazione degli impegni di Comunità.
- 15.2 Entro il mese di ottobre i Segretari Regionali convocano il primo Consiglio Regionale per definire ed approvare il programma regionale annuale anche sulla base dei programmi delle varie Comunità già inviati o esposti dai Magister in detta occasione.

## **ART. 16 - ZONE SUB-REGIONALI**

- 16.1 La Regione MASCI Lazio è articolata in tre Zone sub-regionali:
  - Lazio nord: che comprende i comuni ricadenti nelle province di Viterbo e Rieti;
  - Lazio centro: che comprende i comuni ricadenti nella provincia di Roma;

- Lazio sud: che comprende i comuni ricadenti nelle province di Latina e Frosinone.
- 16.2 Le Zone sono attivate dal Consiglio regionale se:
- comprendono almeno quattro Comunità regolarmente censite;
  - se almeno tre/quarti delle Comunità interessate ne facciano domanda al Consiglio Regionale.
- 16.3 Le Comunità che hanno sede nei comuni posti ai confini di altre province possono chiedere di essere aggregati alle Zone confinanti.
- 16.4 La Zona è retta da un Coordinatore di Zona.
- 16.5 Alla Zona il Consiglio Regionale può delegare particolari compiti, quali l'organizzazione e la cura di specifici eventi.
- 16.6 Il Coordinatore di Zona viene designato dai Segretari Regionali, su proposta delle Comunità appartenenti a quella Zona.
- 16.7 Il Coordinatore di Zona, nel rispetto primario della autonomia delle Comunità, coordina la realizzazione dei compiti delegati alla Zona, cura la visibilità e la conoscenza del Movimento nel territorio di competenza, tiene tempestivi collegamenti con le Comunità ed i Segretari Regionali, stimola la nascita di nuove Comunità in accordo con il Comitato Esecutivo regionale.
- 16.8 Il Coordinatore di Zona fa parte di diritto del Consiglio Regionale e può partecipare alle riunioni di Comitato Esecutivo con ruolo consultivo.
- 16.9 Il Coordinatore di Zona decade allo scadere del mandato del Segretario Regionale.

## **ART. 17 - COMUNITÀ REGIONALE**

Qualora se ne verifichi la necessità, viene costituita, con deliberazione del Consiglio regionale, la Comunità regionale, di cui all'art. 8 comma 2 lettera j dello Statuto, con gli intenti e lo spirito indicati nello stesso Statuto. In ordine al suo funzionamento la Regione fa riferimento all'art. 4 del Regolamento nazionale.

## **ART 18 - ISCRIZIONE AI REGISTRI DI VOLONTARIATO**

Il Consiglio regionale può autorizzare i Segretari Regionali ad iscrivere la Regione MASCI Lazio al registro regionale delle Associazioni di Volontariato. Il Consiglio Regionale individua, inoltre, la categoria o le categorie cui iscrivere il MASCI regionale; l'iscrizione a categorie che necessitino di forma organizzative stabili (squadre, sedi, strumenti, ecc.) è subordinata alla verifica dell'esistenza di tali forme e della ragionevole stabilità di esse nel tempo. L'iscrizione delle Comunità agli analoghi registri o elenchi comunali è effettuata sulla base di un voto a maggioranza espresso nella Comunità; l'iscrizione di gruppi di Comunità organizzate in Zone può avvenire sulla base di modalità analoghe. I diritti e gli obblighi dell'iscrizione derivano dalla Legge regionale e agli statuti degli Enti locali.

## **ART. 19 - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

- 19.1 Chi è Magister non può assumere l'incarico di Segretario Regionale.
- 19.2 Il Comitato Esecutivo provvede su dati forniti dai Magister o comunque disponibili, alla redazione dell'agenda annuale del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo del MASCI Lazio, contenente nominativo, indirizzo, comunità, nonché recapito telefonico e di posta elettronica, se forniti. Detto elenco è a disposizione di ogni iscritto e il Comitato Esecutivo lo aggiorna annualmente.
- 19.3 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui allo Statuto ed al Regolamento Nazionali ed in ultima istanza le leggi vigenti. In caso di contrasto tra norme del Regolamento Regionale e norme statutarie o regolamentari nazionali sono queste ultime a prevalere.